

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(91) 463 def.

Bruxelles, 27 gennaio 1992

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'istituzione di
un Osservatorio europeo delle droghe (OED)
e di una Rete europea di informazioni sulle droghe
e le tossicodipendenze (REITOX)

(presentata dalla Commissione)

MOTIVAZIONE

1. L'iniziativa di creare un Osservatorio europeo della droga risale alla lettera inviata il 3 ottobre 1989 dal Presidente Mitterrand ai Capi di Stato e di Governo degli Stati membri della Comunità e al Presidente della Commissione, con la quale il Presidente francese proponeva un programma a sette punti per la realizzazione di un futuro progetto europeo di lotta contro la droga. Il primo di questi punti riguardava:

"La realizzazione di una diagnosi comune della tossicodipendenza in Europa e la costituzione, a termine, di un osservatorio".

2. Il Comitato europeo di lotta contro la droga (CELAD), composto da rappresentanti dei dodici Stati membri della Comunità e della Commissione, costituito il 1° dicembre 1989, ha avviato i lavori che dovevano condurre all'approvazione di un piano europeo di lotta contro la droga. Il piano si prefiggeva un'azione globale e coerente (riduzione della domanda di droga, misure antitraffico e azione su un piano internazionale), a livello europeo, in cui ciascun componente del CELAD (gli Stati membri, individualmente e collettivamente e la Commissione in rappresentanza della Comunità), è stato chiamato, nel pieno rispetto delle sue sfere specifiche di competenza, ad accelerare il processo di coordinamento e di collaborazione con gli altri Stati membri e con la Comunità e a partecipare, eventualmente, a qualsiasi tipo di azione comunitaria o congiunta reputata idonea.
3. Nell'aprile 1990, la delegazione francese del CELAD ha esposto nei particolari le proprie riflessioni sulla creazione di un Osservatorio europeo della droga (1). Essa ha sottolineato in particolare la necessità "non di sostituire i mezzi già esistenti ma - analogamente a

(1) DOC. CELAD 37 del 23 aprile 1990.

quanto è già stato fatto a livello nazionale da alcune parti - di localizzare le fonti, di raccogliere le informazioni esistenti, di perfezionarle ed eventualmente di integrarle e di studiare le possibilità di renderle compatibili e confrontabili in una prospettiva europea".

4. Nel maggio 1990, il CELAD ha approvato e inviato al Consiglio europeo i suoi "orientamenti per un piano europeo sulla droga" (2). Nel capitolo "Lavori preparatori" di questo progetto di piano europeo, il CELAD raccomandava "che gli esperti effettuassero uno studio sulle fonti esistenti d'informazione, sulla loro affidabilità e utilità nonché sulla necessità e sui possibili obiettivi di un Osservatorio europeo sulla droga e sulle conseguenze finanziarie della sua creazione, rimanendo inteso che gli obiettivi dell'Osservatorio coprono non solo gli aspetti sociali e sanitari ma anche altri aspetti connessi con gli stupefacenti, incluso il traffico e la repressione.
5. Il Consiglio europeo di Dublino (25-26 giugno 1990) ha approvato le conclusioni della relazione del CELAD e ratificato le sue raccomandazioni relative all'Osservatorio. Nella riunione svoltasi a Roma il 19-20 luglio 1990, il CELAD ha deciso all'unanimità di chiedere alla Commissione di svolgere uno studio di fattibilità sull'Osservatorio europeo della droga con la collaborazione di esperti indipendenti. La Commissione ha accettato il compito e ha immediatamente dato inizio allo studio. E' stata messa a punto una relazione preliminare (fase 1), successivamente completata con i rappresentanti degli Stati membri nel corso di un seminario organizzato dalla Commissione, unitamente al governo spagnolo, a Barcellona il 29-31 ottobre 1990.

(2) DOC. CELAD 63 del 31 maggio 1990.

6. Tale relazione preliminare definiva e analizzava il valore aggiunto di un Osservatorio europeo sulla droga e identificava cinque settori tematici che tale centro avrebbe dovuto coprire (produzione di droga; legislazione e strategie di lotta contro il consumo di stupefacenti; il traffico e le implicazioni economico-finanziarie; gli aspetti medico-sociali e la riduzione della domanda; l'azione sul problema della droga e sulla collaborazione internazionale). Esso specificava anche i compiti che tale Osservatorio avrebbe realizzato, i tre livelli d'informazione che avrebbe dovuto trattare, le condizioni di fattibilità nonché i partner nazionali e internazionali con i quali avrebbe dovuto collaborare. La relazione descriveva anche la strategia da seguire per elaborare possibili opzioni istituzionali e per valutare le risorse necessarie ad una loro messa a punto, considerando la necessità di:

- raggiungere un'impostazione globale del fenomeno degli stupefacenti;
- evitare duplici sforzi nell'impiego sistematico di fonti esistenti di informazioni, a carattere nazionale o internazionale, governativo o non governativo;
- garantire un metodo di lavoro continuo e stabile;
- risolvere qualsiasi problema di competenza che potrebbe essere posto per il conseguimento dei citati obiettivi.

7. La relazione preliminare della Commissione (studio di fattibilità, fase I) ⁽³⁾ è stata ratificata dal CELAD nel corso della riunione svoltasi a Roma il 20-21 novembre 1990. Alla Commissione è stato chiesto di dar seguito, nel corso della Presidenza lussemburghese (gennaio-giugno 1991) alla seconda fase dello studio, tenendo in particolare considerazione la fattibilità tecnica, istituzionale e finanziaria derivante dall'istituzione di un Osservatorio europeo della droga e analizzando dettagliatamente il valore aggiunto potenziale per gli Stati membri e la Comunità di detto Osservatorio.

(3) DOC. CELAD 123 del 14 novembre 1990.

8. Il Consiglio europeo di Roma (13-14 dicembre 1990) ha confermato la richiesta del CELAD alla Commissione in due modi:

- innanzitutto approvando il piano europeo di lotta contro la droga (4) il quale, in un capitolo riguardante in particolare l'Osservatorio in questione, stabilisce quanto segue:

"Il CELAD prende atto con soddisfazione della presentazione di uno studio di fattibilità preliminare sul Centro europeo della droga, da parte della Commissione. Ribadisce l'interesse della creazione di un siffatto Centro ed invita la Commissione a proseguire lo studio, tenendo particolarmente conto delle scelte istituzionali che dovranno essere effettuate e dell'identificazione dei mezzi richiesti per realizzarle.

Il CELAD sottolinea la necessità di proporre varie opzioni per l'Osservatorio che tengano conto delle fonti esistenti nei singoli Stati e in altri organismi internazionali.

Il CELAD ribadisce che, in conformità della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, ratificata dal Consiglio d'Europa a Dublino, l'Osservatorio non si occuperà solo degli aspetti sociali e sanitari ma anche di altri aspetti connessi con la droga, incluso il traffico e la repressione. Esso prende atto con soddisfazione che lo studio preliminare della Commissione conferma l'adequatezza di tale strategia";

- in secondo luogo, nelle conclusioni della riunione di Roma in cui esso auspica:

"una rapida decisione sul principio di un Osservatorio europeo della droga".

(4) DOC. CELAD 126 del 22 novembre 1990.

9. La seconda fase dello studio di fattibilità è stata svolta dalla Commissione in base a tali orientamenti tra gennaio e maggio 1991. Il metodo seguito si basava particolarmente su una visita di studio del gruppo di lavoro della Commissione ai dodici Stati membri e ai principali organismi internazionali interessati (l'UNIDCP (Programma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale della droga), l'OMS, il Gruppo Pompidou del Consiglio d'Europa). In base alle conclusioni della prima fase dello studio, questo metodo forniva una serie di priorità d'azione auspiccate dagli Stati membri e offriva un'accurata panoramica delle risorse e delle carenze di informazioni sugli stupefacenti in ciascuno Stato membro o istituzione internazionale e consentiva la consultazione di organismi non governativi interessati e la definizione di un modello basato sul consenso per l'Osservatorio europeo della droga. L'Osservatorio costituisce un centro interattivo per la raccolta e il confronto, a livello dei Dodici e della Comunità, del materiale esistente in termini di informazione sugli stupefacenti, al fine di scoprire ed eliminare un duplice lavoro. La natura e la necessità di tale Osservatorio sono stati quindi riconosciuti da tutti gli Stati membri e dagli organismi internazionali consultati.

10. La seconda fase dello studio di fattibilità (5) mette in rilievo i seguenti punti:

a) l'ordine d'importanza dei campi d'azione del futuro Osservatorio è la seguente:

Priorità 1: riduzione della domanda di droga (con particolare riferimento all'epidemiologia, alla prevenzione, al trattamento e alla riabilitazione);

(5) DOC. CELAD 47 del 22 maggio 1991.

Priorità 2: strategie e politiche nazionali e comunitarie (con particolare riguardo alle politiche, ai piani di azione, alla legislazione, alle attività e accordi internazionali, bilaterali e comunitari);

Priorità 3: cooperazione internazionale e geopolitica dell'offerta (con particolare riguardo ai programmi di collaborazione, informazione sui paesi produttori e di transito);

Priorità 4: traffico di stupefacenti (con particolare riguardo per le cifre sui sequestri, le informazioni sui precorritori);

Priorità 5: economia della droga (con particolare riguardo per il traffico di stupefacenti su piccola e media scala, il riciclaggio del denaro sporco).

- b) In mancanza di osservatori nazionali nella maggior parte degli Stati membri, si avverte la necessità di creare una rete di istituti esistenti e centri d'informazione e documentazione sulla droga, a carattere nazionale o internazionale, governativo e non governativo; le tecniche moderne consentono la creazione di una rete aperta e accessibile malgrado la natura eterogenea dei criteri, dei metodi, dei risultati e delle funzioni che caratterizzano queste istituzioni; il Consiglio dei Ministri della sanità ha chiesto, da parte sua, alla Commissione, nella sua risoluzione del 16 maggio 1989, di presentargli delle proposte relative alla costituzione di una rete europea di informazioni sanitarie in materia di tossicodipendenza;
- c) se l'Osservatorio europeo della droga - qualora venga istituito - deve produrre un autentico valore aggiunto, dovrà disporre di una base finanziaria e istituzionale stabile e sicura che gli consenta di intraprendere un'attività continua e a lungo termine in una prospettiva globale e trasversale del problema della droga e conforme alle priorità di azione di cui al punto a);

- d) lo studio prevede tre opzioni istituzionali (la prima opzione consiste nel considerare l'Osservatorio come un dipartimento della Commissione; l'opzione 2 lo classifica come un'entità di diritto comunitario; l'opzione 3 lo vede come un'entità indipendente di diritto nazionale. Di queste opzioni, la seconda si adegua meglio alle restrizioni citate poc'anzi e consente di conciliare l'esigenza di trasversalità dei lavori dell'Osservatorio senza entrare in conflitto con i limiti delle competenze; in realtà, la competenza comunitaria, che è attualmente limitata per quanto riguarda il problema degli stupefacenti, non garantirebbe la creazione di un Osservatorio europeo come viene definito nell'opzione 1. D'altro canto un'entità indipendente di diritto nazionale non sarebbe in grado di accollarsi alcune sfere di competenza della Comunità o degli Stati membri e non potrebbe quindi fornire le informazioni esaurienti che sono necessarie per prendere le decisioni politiche in materia di droga sia a livello degli Stati membri che a livello comunitario. L'opzione 1 inoltre consentirebbe un coinvolgimento diretto (partecipazione finanziaria e/o distaccamento di funzionari nazionali) degli Stati membri e della Commissione al funzionamento dell'Osservatorio;
- e) l'Osservatorio deve dedicare ampio spazio alla collaborazione con altri organismi ed enti come l'UNIDCP, l'OMS e il CCC (Consiglio di cooperazione doganale), il CELAD che ha preso l'iniziativa, l'Europe Drug Intelligence Unit (Centro informativo europeo sulla droga), l'EUROPOL e il Gruppo Pompidou del Consiglio d'Europa, per evitare il duplice lavoro e per mantenere le priorità riguardo al lavoro svolto da questi organismi, rispettando al tempo stesso pienamente le rispettive sfere di competenza;
- f) l'Osservatorio, inoltre, in conformità di una procedura che sarà determinata di volta in volta, dovrebbe essere aperto e accessibile alla partecipazione dei paesi non comunitari che condividono un interesse per gli argomenti e i problemi da risolvere, in particolare i vicini paesi dell'EFTA, i paesi dell'Europa centro-orientale, i paesi mediterranei e quelli del Medio Oriente.

11. In base alla seconda fase dello studio di fattibilità svolto dalla Commissione in stretta collaborazione con gli Stati membri, il Consiglio europeo riunitosi a Lussemburgo il 28-29 giugno 1991, su raccomandazione del CELAD, ha deciso quanto segue:

"Esso approva la creazione di un Osservatorio europeo della droga, a patto che vengano discusse le modalità pratiche riguardanti la dimensione, la struttura istituzionale e l'organizzazione informatica. Il Consiglio europeo incarica il CELAD di proseguire e completare rapidamente i lavori in tal senso, in collaborazione con la Commissione e le altre autorità politiche competenti".

12. Il CELAD ha quindi effettuato un esame preliminare delle opzioni istituzionali nel corso della riunione del 18 luglio 1991, in cui è stata suggerita da parte di uno Stato membro una quarta opzione istituzionale, cioè quella relativa all'"entità intergovernativa", pur non essendo stato possibile effettuare una scelta definitiva in fase procedurale.

Nella riunione del 26-27 settembre 1991, il CELAD ha nuovamente tenuto un dibattito approfondito sulle varie opzioni proposte. Malgrado talune divergenze di valutazione da parte di alcuni Stati membri sulle sfere di competenza dell'Osservatorio proposto e sulla molteplicità dei suoi compiti, il CELAD è giunto il 27 settembre, alla seguente conclusione unanime:

"Considerando il Piano europeo di lotta contro la droga e le decisioni del Consiglio europeo, il CELAD sollecita la Commissione ad elaborare per il Consiglio una proposta riguardante la creazione di un Osservatorio europeo della droga, basato sull'opzione n. 2 (6), come

(6) "Entità di diritto comunitario".

citato nello studio di fattibilità, tenendo conto delle riserve espresse in merito alle questioni di competenza e ai loro rapporti con le attività dell'Osservatorio".

13. In conformità degli orientamenti e delle richieste summenzionate, la Commissione è sollecitata dal Consiglio e dal CELAD a presentare all'approvazione del Consiglio e al parere del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, il progetto di regolamento del Consiglio illustrato qui di seguito. Tale progetto, basato sull'opzione "entità di diritto comunitario", descritta dalla Commissione nel suo studio di fattibilità e accettata in linea di massima dal CELAD il 26-27 settembre 1991, tiene conto delle riserve riguardanti "le questioni di competenza e il loro rapporto con le attività dell'Osservatorio", formulate particolarmente da due Stati membri nell'ambito del CELAD, e cioè:

- riconoscendo come prioritaria, nel campo delle attività prioritarie dell'Osservatorio, la riduzione della domanda di droga mantenendo il grado richiesto di trasversalità e transdisciplinarietà del suo lavoro;
- provvedendo espressamente alla graduale realizzazione delle cinque priorità di lavoro identificate nello studio di fattibilità della Commissione e accettate dagli Stati membri;
- ristabilendo il principio del voto unanime sulle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione dell'Osservatorio riguardante gli aspetti non comunitari della priorità di lavoro n. 4 dell'Osservatorio (traffico di droga);
- provvedendo, dopo un periodo iniziale di tre anni, al riesame o all'ampliamento delle attività dell'Osservatorio.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'istituzione di
un Osservatorio europeo delle droghe (OED)
e di una Rete europea di informazioni sulle droghe
e le tossicodipendenze (REITOX)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il Comitato europeo di lotta antidroga (in prosieguo: CELAD) ha raccomandato nei suoi "Orientamenti per un piano europeo di lotta contro la droga", del 31 maggio 1990, "che sia condotto uno studio dagli esperti sulle fonti esistenti di informazione, sulla loro affidabilità e sulla loro utilità, nonché sulla necessità e sull'eventuale portata di un Osservatorio delle droghe, nonché sulle implicazioni finanziarie che la sua creazione comporta, rimanendo inteso che le funzioni di tale Osservatorio non riguarderanno unicamente gli aspetti sociali e sanitari ma anche gli altri aspetti connessi con la droga, incluso il traffico e la repressione";

(1) GU n.

(2) GU n.

(3) GU n.

considerando che il Consiglio europeo di Dublino (25-26 giugno 1990) ha accolto gli orientamenti presentatigli dal CELAD;

considerando che il CELAD, nella riunione di Roma del 19-20 luglio 1990, ha deciso all'unanimità di chiedere alla Commissione la realizzazione di uno studio di fattibilità su tale Osservatorio europeo delle droghe;

considerando che la Commissione ha realizzato un primo studio di fattibilità sull'Osservatorio europeo delle droghe da luglio a ottobre 1990 e che tale studio è stato ratificato dal CELAD nella riunione di Roma del 20-21 novembre 1990;

considerando che il Consiglio europeo, nel corso della riunione di Roma del 13-14 dicembre 1990, ha approvato il Piano europeo di lotta contro la droga, elaborato dal CELAD, in cui si invita "la Commissione a proseguire questo studio, accordando particolare attenzione alle scelte istituzionali e all'identificazione dei mezzi richiesti per una sua realizzazione";

considerando che la Commissione ha svolto il suo studio di fattibilità (fase II) tra il gennaio e il maggio 1991, in stretta collaborazione con gli Stati membri a titolo individuale, con le organizzazioni internazionali interessate e col CELAD;

considerando che il Consiglio europeo, riunitosi a Lussemburgo (28-29 giugno 1991), su raccomandazione del CELAD "ha approvato il principio della costituzione di un Osservatorio europeo delle droghe sollecitandone una rapida realizzazione";

considerando che il CELAD, nella riunione dell'Aia del 26-27 settembre 1991, ha invitato all'unanimità la Commissione a preparare per il Consiglio una proposta di istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe come ente di diritto comunitario;

considerando che la raccolta, l'elaborazione e l'analisi delle informazioni sulla droga, a livello europeo, sono necessarie per fornire informazioni obiettive, affidabili e comparabili che consentiranno alla Comunità e agli

Stati membri di adottare le misure indispensabili per la lotta contro il consumo, la produzione e il traffico di droga, di valutare la loro attuazione e di garantire la corretta informazione in materia dei responsabili e del pubblico;

considerando che in questa prospettiva, è indispensabile che l'Osservatorio contribuisca alla definizione di un approccio globale in materia di droghe e tossicodipendenze, e che deve a tal fine operare secondo metodologie di lavoro pluri-, inter- e transdisciplinari per prevenire la dispersione delle informazioni esistenti;

considerando che l'informazione sugli aspetti sociali e sanitari deve costituire la priorità assoluta dei lavori dell'Osservatorio, senza pregiudicare gli altri settori prioritari (incluso il traffico e la repressione);

considerando che queste attività prioritarie possono essere realizzate progressivamente;

considerando che l'Osservatorio deve apportare, attraverso il lavoro svolto in un contesto unitario e coerente, un contributo utile e un valore aggiunto alla decisione politica e all'azione condotta in materia di droghe dagli Stati membri e dalla Comunità e che tale contributo può favorire la realizzazione degli scopi della Comunità;

considerando che già esistono, nella Comunità e negli Stati membri, organismi in grado di fornire informazioni e servizi di questa natura, con i quali l'Osservatorio è chiamato a collaborare;

considerando la necessità di istituire, sulla base di tali fonti d'informazione, una Rete europea di informazioni sulle droghe e le tossicodipendenze, il cui coordinamento e animazione, su scala comunitaria, saranno assicurati dall'Osservatorio europeo delle droghe;

considerando che, nella risoluzione del 16 maggio 1989, il Consiglio e i Ministri della sanità degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio, hanno invitato la Commissione a proporre eventuali iniziative in merito ad una Rete europea di dati sanitari sulle tossicodipendenze;

considerando che l'organizzazione, la struttura e lo statuto di un tale Osservatorio devono corrispondere al carattere obiettivo dei risultati perseguiti, cioè la comparabilità e la compatibilità delle fonti e delle metodologie relative alle informazioni sulle droghe;

considerando che è necessario che l'Osservatorio possa esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con le organizzazioni e gli enti nazionali, europei ed internazionali;

considerando che l'Osservatorio deve godere di autonomia giuridica, pur mantenendo stretti contatti con le istituzioni comunitarie e con gli Stati membri, che in particolare possono distaccare, in caso di necessità, del personale presso l'Osservatorio;

considerando che è opportuno prevedere l'apertura dell'Osservatorio ad altri paesi che condividono l'interesse della Comunità e degli Stati membri per gli scopi dell'Osservatorio, in particolare ai paesi dell'EFTA, dell'Europa centrale e orientale, del Mediterraneo e del Medio Oriente, in forza di accordi tra i medesimi e la Comunità;

considerando che il presente regolamento dovrebbe essere rivisto al termine di un triennio per decidere eventuali nuovi compiti dell'Osservatorio;

considerando che, per l'adozione del presente regolamento i soli poteri previsti dal trattato sono quelli attribuiti dall'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopi

1. Il presente regolamento istituisce l'Osservatorio europeo delle droghe (OED), in prosieguo denominato "l'Osservatorio", e una Rete europea di informazione e osservazione sulla domanda, sull'offerta e il traffico di droga.

La sede dell'Osservatorio è stabilita a

2. Scopo dell'Osservatorio è di fornire alla Comunità e agli Stati membri informazioni obiettive, affidabili e comparabili, a livello europeo, che consentano di adottare le misure nazionali e comunitarie necessarie per ridurre il consumo, la produzione e il traffico di droga, conformemente alle convenzioni internazionali in materia e agli obiettivi stabiliti nel Piano europeo di lotta contro la droga approvato dal Consiglio europeo.
3. L'Osservatorio svolge la sua attività in materia di raccolta, elaborazione, confronto e diffusione di informazioni sulle droghe (inclusi i dati frutto della ricerca) provenienti da fonti comunitarie, governative o non governative attuali e future, negli Stati membri e presso le organizzazioni internazionali competenti in materia.
4. L'informazione elaborata o prodotta dall'Osservatorio è destinata in primo luogo a facilitare e a razionalizzare le decisioni politiche e l'azione in materia di droghe, sia nei singoli Stati membri sia nella Comunità come tale; tale informazione è quindi per sua natura non operativa e in particolare esclude qualsiasi riferimento o dato riguardante persone fisiche.

Articolo 2

Funzioni

Per raggiungere gli scopi di cui all'articolo 1, l'Osservatorio:

1. facilita e organizza lo scambio di informazioni qualitative e quantitative (basi di dati), sulle droghe;
2. assicura un'ampia diffusione del lavoro svolto da ciascuno Stato membro e dalla Comunità stessa, nonché eventualmente da taluni paesi terzi od organizzazioni internazionali pertinenti;
3. contribuisce a migliorare il coordinamento tra le azioni nazionali e comunitarie nei suoi settori di attività;
4. costituisce e rende disponibile un fondo aperto di documentazione scientifica;
5. offre un sistema organizzativo e tecnico in grado di fornire informazioni su programmi o azioni analoghe o complementari svolte dagli Stati membri in materia di droghe e tossicodipendenze; facilita gli scambi e la collaborazione tra i responsabili, i ricercatori, gli specialisti dell'informazione e coloro che si occupano della lotta contro la droga;
6. costituisce, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, e coordina la rete di cui all'articolo 4;
7. mette a disposizione della Comunità e degli Stati membri le informazioni obiettive necessarie per formulare e realizzare politiche antidroga giudiziose ed efficaci;

8. raccoglie, registra e analizza i dati sullo stato del consumo, della produzione e del traffico di droga nei settori di attività di cui all'articolo 3;
9. organizza riunioni di esperti e costituisce, ove necessario, gruppi di lavoro ad hoc che lo assistano nelle sue attività;
10. contribuisce ad assicurare la comparabilità di dati sulle droghe, a livello europeo, definendo indicatori e criteri comuni da applicare in materia d'informazione e, se necessario, favorisce con mezzi idonei una migliore armonizzazione dei metodi di misurazione;
11. promuove l'integrazione delle informazioni sulle droghe a livello europeo nei relativi programmi internazionali di sorveglianza e controllo, in particolare quelli previsti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle sue agenzie specializzate;
12. assicura un'ampia diffusione delle informazioni affidabili, non riservate sulle droghe e pubblica una relazione annuale sulla situazione del consumo, della produzione e del traffico di droga nella Comunità;
13. stimola lo sviluppo e l'applicazione di tecniche avanzate di comunicazione e di previsione sull'evoluzione delle tendenze e delle fluttuazioni del consumo, della produzione e del traffico connessi al fenomeno della droga;
14. coopera attivamente con i paesi, organismi e programmi di cui agli articoli 11 e 12.

Articolo 3

Settori di attività prioritarie

1. Gli scopi e le funzioni dell'Osservatorio, come definiti negli articoli 1 e 2, riguardano tutti gli aspetti del fenomeno della droga e delle tossicodipendenze.

Tuttavia, sono considerati prioritari, in ordine d'importanza decrescente, i seguenti settori di attività:

- Priorità 1: riduzione della domanda di droga (in particolare: epidemiologia, prevenzione, trattamento, riabilitazione);
- Priorità 2: strategie e politiche nazionali e comunitarie (in particolare: politiche, piani di azione, normative, attività e accordi, internazionali, bilaterali e comunitari);
- Priorità 3: collaborazione internazionale e geopolitica dell'offerta (in particolare: programmi di cooperazione, d'informazione sui paesi produttori e di transito);
- Priorità 4: traffico di droga (in particolare: dati relativi ai sequestri, informazioni sui prodotti precursori);
- Priorità 5: economia della droga (in particolare: traffico della droga su media e piccola scala, riciclaggio di denaro sporco).

2. Le attività nei settori prioritari dell'Osservatorio possono essere attuate gradualmente in funzione degli obiettivi prefissati nei programmi di lavoro pluriennali e annuali dell'Osservatorio, di cui agli articoli 7 e 8, e dei mezzi disponibili.
3. Nei suoi settori d'attività, l'Osservatorio non realizza esso stesso programmi di ricerca o di formazione, salvo gli studi preparatori, gli studi di fattibilità e le iniziative pilota necessarie per preparare e

realizzare i suoi compiti. L'Osservatorio promuove con il suo lavoro la diffusione delle esperienze e delle conoscenze disponibili negli Stati membri e presso le organizzazioni internazionali competenti in materia.

4. Nell'esercizio delle sue attività, l'Osservatorio mira ad apportare un valore aggiunto a quelle già svolte da altre istituzioni ed organismi.

Articolo 4

Rete europea di informazioni sulle droghe e le tossicodipendenze (REITOX)

1. La Rete europea d'informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (REITOX), costituisce l'infrastruttura di raccolta e di scambio di informazioni e di documentazione dell'Osservatorio. Essa comprende:
 - i principali elementi che compongono le reti nazionali d'informazione;
 - i punti nevralgici o osservatorii nazionali;
 - i centri tematici nazionali e internazionali.
2. Per consentire la realizzazione della rete nel modo più rapido ed efficace possibile, gli Stati membri, nei sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, informano l'Osservatorio sui principali elementi che compongono le loro reti nazionali d'informazione in materia di droghe, in particolare quelli relativi ai settori prioritari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, compresa qualunque istituzione che, a loro avviso, potrebbe contribuire utilmente ai lavori dell'Osservatorio.
3. Gli Stati membri possono designare in particolare, tra le istituzioni di cui al paragrafo 2 o le altre organizzazioni aventi sede sul loro territorio, un "punto nevralgico" o "osservatorio" nazionale incaricato

del coordinamento e/o della trasmissione delle informazioni all'Osservatorio e alle istituzioni od organismi che fanno parte della rete, compresi i centri tematici di cui al paragrafo 4.

4. Gli Stati membri possono inoltre designare, nel termine di cui al paragrafo 2, le istituzioni o altri organismi governativi o non governativi, aventi sede sul loro territorio, che potrebbero essere specificatamente incaricati di cooperare con l'Osservatorio in relazione a taluni temi o settori di attività di cui si occupa l'Osservatorio. Un organismo così designato dovrebbe essere in grado di stabilire legami appropriati con l'Osservatorio al fine di operare come centro di eccellenza della rete. Questi centri cooperano e sono collegati tra di loro nell'ambito della rete REITOX. I centri tematici sono designati con decisione unanime dei membri del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, per un periodo non superiore alla durata di ciascun programma pluriennale di lavoro di cui all'articolo 7, paragrafo 3. La designazione può essere rinnovabile.
5. L'attribuzione di compiti specifici ai centri tematici deve figurare nel programma pluriennale dell'Osservatorio citato all'articolo 7, paragrafo 3.
6. Alla luce, in particolare, del programma di lavoro pluriennale, l'Osservatorio riesamina periodicamente un elenco degli elementi che compongono la rete e apporta le modifiche decise dal consiglio di amministrazione, tenendo conto di eventuali nuove designazioni fatte dagli Stati membri.
7. L'Osservatorio può stipulare contratti con le istituzioni o gli organismi di cui al paragrafo 4 che formano parte della rete REITOX, al fine di realizzare i compiti che vorrà affidare loro. Uno Stato membro può prevedere che, per quanto concerne le istituzioni o gli organismi nazionali aventi sede sul proprio territorio, gli accordi con l'Osservatorio siano conclusi di concerto con il punto nevralgico o l'osservatorio nazionale.

Articolo 5

Riservatezza di dati

I dati sulle droghe e le tossicodipendenze forniti all'Osservatorio o da questo comunicati possono essere pubblicati e sono resi accessibili al pubblico, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali relative alla diffusione e alla riservatezza dell'informazione.

Articolo 6

Capacità giuridica

L'Osservatorio ha la personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri, esso ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; esso può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio.

Articolo 7

Consiglio di amministrazione

1. L'Osservatorio ha un consiglio di amministrazione composto da un rappresentante di ogni Stato membro, da due rappresentanti della Commissione e da due personalità designate dal Parlamento europeo in quanto particolarmente qualificate in materia di droghe.

Ogni membro del consiglio di amministrazione può essere assistito o sostituito da un supplente; in assenza del titolare, il supplente può esercitare il suo diritto di voto. Il consiglio di amministrazione può

invitare, a titolo di osservatori senza diritto di voto, rappresentanti delle organizzazioni internazionali con le quali l'Osservatorio coopera, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 1.

2. Il consiglio di amministrazione è presieduto da uno dei rappresentanti della Commissione. Il presidente non partecipa al voto. Ogni membro del consiglio di amministrazione dispone di un voto.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza di due terzi dei componenti. Tuttavia nella fattispecie di cui all'articolo 4, paragrafo 4 e di elementi non comunitari che rientrano nella priorità 4 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è richiesta l'unanimità dei componenti.

Il consiglio di amministrazione stabilisce il proprio regolamento interno.

Esso si riunisce a Bruxelles fino a quando l'Osservatorio non si stabilirà nella propria sede.

3. Il consiglio di amministrazione approva un programma di lavoro pluriennale fondato sui settori prioritari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sulla base di un progetto presentato dal direttore dell'Osservatorio, di cui all'articolo 8, previa consultazione del comitato scientifico di cui all'articolo 9, e previo parere della Commissione e del CELAD. Il primo programma pluriennale è approvato entro nove 9 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Nel quadro del programma di lavoro pluriennale, il consiglio di amministrazione adotta ogni anno il programma di lavoro annuale dell'Osservatorio sulla base di un progetto presentato dal direttore, previa consultazione del comitato scientifico e previo parere della Commissione. Tale programma può essere modificato nel corso dell'anno secondo la medesima procedura.

5. Il 31 gennaio di ogni anno, il consiglio di amministrazione approva una relazione annuale generale sulle attività dell'Osservatorio. Il direttore la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.

Articolo 8

Direttore

1. L'Osservatorio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione, per un periodo di cinque anni rinnovabile. Egli è responsabile:
 - dell'elaborazione e dell'esecuzione delle decisioni e dei programmi approvati dal consiglio di amministrazione,
 - dell'ordinaria amministrazione,
 - della preparazione dei programmi di lavoro,
 - della preparazione dello stato delle entrate e delle spese e dell'esecuzione del bilancio,
 - della preparazione e della pubblicazione delle relazioni previste dal presente regolamento,
 - di tutte le questioni riguardanti il personale,
 - dell'esecuzione delle funzioni e dei compiti di cui agli articoli 2 e 3.
2. Il direttore rende conto della sua gestione al consiglio di amministrazione e assiste alle riunioni di questo.

3. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Osservatorio.

Articolo 9

Comitato scientifico

1. Il consiglio di amministrazione e il direttore sono assistiti da un comitato scientifico incaricato di emettere un parere, nei casi previsti dal presente regolamento, su qualsiasi questione scientifica relativa alle attività dell'Osservatorio sottopostagli dal consiglio di amministrazione o dal direttore.
I pareri del comitato scientifico vengono pubblicati.
2. Il comitato scientifico è composto da 15 a 25 esperti particolarmente qualificati in materia di droghe, soprattutto nei settori di attività prioritari di cui all'articolo 3, paragrafo 1; gli esperti sono nominati dal consiglio di amministrazione sulla base delle proposte degli Stati membri, della Commissione, delle organizzazioni internazionali e degli organismi europei associati ai lavori dell'Osservatorio, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 1.
3. Il mandato dei membri del comitato scientifico ha la durata di tre anni ed è rinnovabile.
4. Il comitato scientifico elegge il presidente, che resta in carica per un periodo di tre anni.
5. Il comitato scientifico è convocato dal presidente almeno due volte all'anno.

Articolo 10

Bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Osservatorio costituiscono oggetto di previsioni per ogni esercizio finanziario, il quale coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Osservatorio.
2. Il direttore elabora ogni anno un progetto di bilancio dell'Osservatorio che copra le spese di funzionamento e il programma di lavoro previsto per l'esercizio finanziario successivo, e lo presenta al consiglio di amministrazione.
3. Nel bilancio le entrate e le spese devono risultare in pareggio.
4. Le entrate dell'Osservatorio comprendono, a prescindere da altre risorse, un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale delle Comunità, dai pagamenti ricevuti come corrispettiva di servizi resi e gli eventuali contributi finanziari delle organizzazioni e dei paesi terzi di cui agli articoli 11 e 12.
5. Le spese dell'Osservatorio comprendono, in particolare, le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese d'esercizio e quelle relative ai contratti conclusi con le istituzioni o gli organismi che formano parte della rete REITOX, nonché con i paesi terzi.
6. Il direttore elabora il progetto di bilancio per l'esercizio successivo, entro il 15 febbraio di ogni anno e lo presenta, corredato della tabella dell'organico, al consiglio di amministrazione.

7. Il consiglio di amministrazione approva il progetto di bilancio e lo trasmette alla Commissione la quale, stabilisce su tale base le previsioni corrispondenti nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, da sottoporre al Consiglio secondo l'articolo 203 del Trattato.
8. Il consiglio di amministrazione approva il bilancio definitivo dell'Osservatorio prima dell'inizio dell'anno finanziario, adeguandolo, eventualmente, al contributo comunitario e alle altre risorse dell'Osservatorio.
9. Il direttore esegue il bilancio dell'Osservatorio.
10. Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese dell'Osservatorio, nonché dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate dell'Osservatorio è esercitato dal controllore finanziario designato dal consiglio di amministrazione.
11. Entro il 31 marzo ogni anno, il direttore trasmette alla Commissione, al consiglio di amministrazione e alla Corte dei Conti, i conti di tutte le entrate e delle spese relativi all'esercizio finanziario precedente.
La Corte dei conti li esamina in conformità dell'articolo 206a del trattato.
12. Il consiglio di amministrazione dà atto al direttore dell'esecuzione del bilancio.
13. Il consiglio di amministrazione approva, previo parere della Corte dei conti, le disposizioni finanziarie interne in particolare relative alle modalità di elaborazione e di esecuzione del bilancio dell'Osservatorio.

Articolo 11

Collaborazione con altre organizzazioni ed organismi

1. L'Osservatorio ricerca attivamente la collaborazione delle organizzazioni internazionali e di altri organismi europei, esistenti o da istituire, competenti in materia di droga, in particolare il Programma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale della droga (PNUCID), Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il Consiglio per la cooperazione doganale (CCC), il CELAD, l'Unità europea d'informazione sulle droghe e l'EUROPOL del Consiglio d'Europa (Gruppo Pompidou).
2. La collaborazione di cui al paragrafo 1 può dar luogo ad utili collegamenti con le organizzazioni internazionali, ai sensi dell'articolo 229 del Trattato.

Articolo 12

Apertura ai paesi terzi

1. L'Osservatorio è aperto alla partecipazione dei paesi terzi che condividono l'interesse della Comunità, e dei suoi Stati membri per i suoi scopi e le sue realizzazioni, in forza di accordi stipulati tra i medesimi e la Comunità secondo la procedura di cui all'articolo 228 del Trattato.

Tali accordi precisano, in particolare, la natura e l'ampiezza, e le modalità di partecipazione di questi paesi alle attività dell'Osservatorio e contengono norme sugli eventuali contributi finanziari e il personale necessario per assicurare tale partecipazione.

2. Il consiglio di amministrazione può decidere sulla partecipazione di esperti proposti da paesi terzi ai gruppi di lavoro previsti dall'articolo 2, punto 9, salvo impegno assunto dagli interessati a rispettare le regole menzionate all'articolo 5.

Articolo 13

Privilegi e immunità

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applica all'Osservatorio.

Articolo 14

Statuto del personale

Il personale dell'Osservatorio è soggetto ai regolamenti e alle normative applicabili ai funzionari e ad altri agenti delle Comunità europee.

L'Osservatorio esercita nei confronti del personale i poteri devoluti all'autorità investita del potere di nomina.

Il consiglio di amministrazione approva, di concerto con la Commissione, le necessarie modalità di applicazione adeguate.

Articolo 15

Responsabilità giuridica

1. La responsabilità contrattuale dell'Osservatorio è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a decidere in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso dall'Osservatorio.
2. In materia di responsabilità extra contrattuale, l'Osservatorio deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati da esso o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere delle controversie in materia.
3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Osservatorio è regolata dalle disposizioni applicabili al personale dell'Osservatorio.

Articolo 16

Relazione

Nel corso del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento e al Consiglio una relazione sulle realizzazioni dell'Osservatorio, eventualmente accompagnata dalle proposte relative all'adeguamento o all'ampliamento delle sue funzioni.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

SCHEDA FINANZIARIA

PARTE 1 : IMPLICAZIONI FINANZIARIE

1. Denominazione della misura

Progetto di regolamento del Consiglio che istituisce un Osservatorio europeo della droga (OED) e di una Rete europea d'informazione sulla droga e la tossicodipendenza (REITOX).

2. Linea di bilancio

Voce B3.441 del progetto di bilancio preliminare della Commissione per il 1992: "Osservatorio europeo della droga ed azioni preliminari".

(Nuova linea proposta dalla Commissione a seguito della sua Decisione del 10 aprile 1991 relativa al bilancio "Droga", respinto dal Consiglio in prima lettura e ripristinato dal Parlamento in prima lettura).

3. Base giuridica

- Decisione del Consiglio europeo di Lussemburgo (28-29 giugno 1991).
- Articolo 235 del Trattato di Roma.

4. Descrizione dell'azione

4.1 Obiettivi specifici dell'azione

Nel corso della riunione tenutasi il 13-14 dicembre 1990 a Roma, il Consiglio europeo ha approvato il Piano europeo di lotta contro la droga messo a punto dal Comitato europeo di lotta contro la droga (CELAD) che invitava la Commissione a condurre uno studio di fattibilità riguardo ad un Osservatorio europeo della droga (OED). Le funzioni d'informazione di

tale Osservatorio coprono non solo gli aspetti sociali e sanitari, ma anche altri aspetti connessi con il problema droga tra cui il traffico di tali sostanze e la repressione. La Commissione ha realizzato lo studio di fattibilità e il Consiglio europeo in occasione della sua riunione di Lussemburgo (28-29 giugno 1991) ha deciso la creazione dell'Osservatorio europeo della droga. Nel corso della sua riunione a L'Aia nei giorni 26-27 settembre 1991, il CELAD ha invitato la Commissione ad elaborare per il Consiglio una proposta in vista dell'organizzazione di un Osservatorio europeo della droga sulla base dell'opzione istituzionale di un'"entità di diritto comunitario".

L'obiettivo principale dell'Osservatorio europeo della droga consiste nel fornire alla Comunità e ai suoi Stati membri informazioni obiettive, attendibili e comparabili a livello europeo per consentire loro di adottare le misure necessarie su scala sia nazionale che comunitaria per ridurre il consumo, la produzione e il traffico della droga.

Per raggiungere quest'obiettivo l'OED dovrà adempiere alle mansioni stabilite nell'articolo 2 del progetto di regolamento.

4.2 Durata

La durata dell'azione è indeterminata e dipenderà dallo sviluppo a lungo termine del fenomeno del consumo e del traffico della droga nell'ambito della Comunità.

4.3 Soggetti interessati dall'azione

L'azione interessa l'intera popolazione comunitaria: la tossicodipendenza costituisce uno dei flagelli della nostra società. Il numero dei tossicodipendenti stricto sensu nella Comunità ammonta a 1,5-2 milioni di persone.

5. Classificazione della spesa o delle entrate

5.1 Spesa non obbligatoria

5.2 Stanziamenti non differenziati

5.3 Tipo di entrate

Entrate ordinarie della CEE (bilancio comunitario) + eventuali entrate derivanti da prestazioni fornite dall'Osservatorio e dalla partecipazione di taluni paesi terzi.

6. Tipo di spesa o di entrata

6.1 100% di sovvenzione destinata a coprire il bilancio ordinario dell'Osservatorio conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, del progetto di regolamento.

6.2 Eventuale disponibilità di sovvenzioni supplementari (da decidersi caso per caso e non prevedibili a priori) provenienti dalla partecipazione all'Osservatorio di paesi terzi ed altri organismi.

6.3 Bonifico di interessi: nessuno.

6.4 Altre: nessuna.

6.5 Le finalità dell'Osservatorio non sono di natura economica, pertanto la nozione di "successo economico" non è pertinente.

6.6 L'azione proposta rientra nel quadro attuale (qualitativo e quantitativo) delle entrate comunitarie.

7. Incidenza finanziaria sugli stanziamenti d'intervento (parte B del bilancio)

7.1 Modalità di calcolo del costo complessivo dell'azione

- La messa in opera e il funzionamento dell'Osservatorio comporteranno 3 categorie di spesa:

a) le spese in conto capitale iniziali da ripartire nell'arco complessivo dei primi due anni di funzionamento (1993 e 1994);

b) le spese amministrative e di personale annuali;

c) le spese operative annuali.

- Questi tre diversi tipi di spesa possono essere analizzati nel modo seguente:

a) Spese in conto capitale (iniziali)

. Osservatorio:

- locali
- mobilio e attrezzature informatiche
- sistema centrale che collega i punti nodali della rete
- impianti elettronici accessori
- biblioteca e fonti di documentazione.

. Centri associati: 30 centri

(Stati membri e organizzazioni)

- hardware
- interconnessioni.

b) Spese amministrative e di personale (annuali)

- Il bilancio proposto corrisponde ad un personale stimato di 30 persone durante i primi tre anni di funzionamento dell'Osservatorio.
- Dal punto di vista funzionale, la metà circa di questo personale (cioè più o meno 15 persone, direttore incluso) sarà incaricata dell'organizzazione delle riunioni, dei gruppi di esperti e delle reti informative che corrispondono alle sfere d'attività prioritarie di cui all'articolo 3 della proposta di regolamento (mansioni "di consulenza e di strategia"). Questo personale sarà ripartito in funzione delle sfere prioritarie di lavoro di cui all'articolo 2 della proposta di regolamento e, in considerazione dell'importanza attribuita alla Rete REITOX nell'ambito del dispositivo generale, soprattutto nelle fasi iniziali, almeno un terzo (più o meno 5 persone) di questi "consulenti-organizzatori" dovrà disporre di un'esperienza riconosciuta ed eventualmente anche di una qualifica professionale in materia di informatica.
- Dal punto di vista statutario, la metà circa del personale, direttore incluso (più o meno 15 persone), sarà costituita di personale statutario (funzionari e agenti temporanei) inseriti nell'organigramma della Commissione.
Il personale rimanente (più o meno 15 persone) sarà costituito da consulenti ed esperti assunti su base contrattuale o da funzionari nazionali/internazionali distaccati presso l'Osservatorio.
- Questa composizione mista del personale dell'Osservatorio è giustificata sia per motivi di carenza di personale statutario che di necessità di collaborazione di esperti disponibile unicamente all'esterno della Commissione e presso le amministrazioni nazionali ed internazionali.

- Le altre spese amministrative comprendono le spese di funzionamento e di manutenzione inerenti alla struttura centrale dell'Osservatorio e del suo personale. Le funzioni linguistiche di traduzione e d'interpretariato necessarie per un funzionamento corretto e regolare dell'Osservatorio saranno garantite da personale "freelance".

c) Spese operative (annuali)

Queste spese riguardano i due tipi di attività svolte dall'Osservatorio, cioè l'organizzazione di riunioni di esperti per la messa a punto di una base informativa armonizzata e standardizzata sulla droga e sulla tossicodipendenza in Europa, e l'istituzione ed organizzazione della rete di centri d'informazione e di documentazione. Si tratterà in particolare delle seguenti attività:

- riunioni annuali di esperti degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali associate: 20 riunioni;
- basi di dati esterne;
- adattamento e manutenzione del sistema operativo elettronico.

In considerazione dei fattori precedenti e della prevista distribuzione delle spese iniziali in conto capitale per il periodo di avviamento, il bilancio indicativo dell'Osservatorio, nell'arco complessivo di un anno, potrà essere ripartito nelle seguenti voci:

1. Spese in conto capitale (iniziali)

- infrastruttura centrale dell'OED	700.000
- infrastruttura decentralizzata dell'OED (centri nazionali associati)	700.000
	1.400.000 ECU

II.	<u>Spese amministrative e di personale</u> (annuali) (di cui 50% personale statutario/ 50% a contratto e distaccato + missioni, traduzione e interpretariato freelance, pubblicazioni)	2.000.000 ECU
III.	<u>Spese operative</u> (annuali) (di cui 20 riunioni per circa 75.000 ECU)	1.800.000 ECU
	Importo totale per un anno completo nel periodo iniziale	5.200.000 ECU

7.2 Programmazione indicativa (stanziamenti d'impegno e di pagamento):

La programmazione pluriennale tiene conto dei seguenti fattori:

- la messa in opera effettiva dell'Osservatorio avverrà al più tardi all'inizio dell'anno 1993;
- il bilancio necessario per il 1992 (la decisione relativa alla creazione dell'OED è prevista per la prima metà del 1992) sarà esclusivamente un bilancio operativo (operazioni pilota potranno richiedere l'assunzione di esperti, di consulenti e di taluni funzionari nazionali distaccati), escluse tutte le nuove spese per il personale statutario; (1)
- il sostegno alla struttura decentralizzata dell'OED sarà disponibile esclusivamente nella fase successiva alla nomina dei centri nazionali (nel 1993);

(1) La linea di bilancio B3.441 è attualmente contrassegnata da "p.m.", poiché la decisione del Consiglio europeo e del CELAD di creare l'Osservatorio è stata adottata nella fase successiva alla prima lettura del progetto di bilancio preliminare della Commissione effettuata dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

- il personale statutario sarà assunto all'inizio dell'esercizio 1993;
- l'assegnazione del bilancio OED potrà essere riesaminata a partire dal 1993, il primo anno di piena attività dell'Osservatorio;
- gli stanziamenti messi a disposizione per tale azione saranno determinati nel quadro delle procedure di bilancio annuali in funzione dei mezzi finanziari globali disponibili per il periodo 1993-1997 e delle attuali priorità nell'ambito delle attività sociali."

Di conseguenza, il programma pluriennale proposto (che corrisponde al periodo triennale iniziale dell'OED) è il seguente:

<u>1992</u>	<u>1993</u>	<u>1994</u>
SI/SP	SI/SP	SI/SP
1.600.000 ECU	5.200.000 ECU	5.200.000 ECU

8. Disposizioni per la prevenzione delle frodi

Disposizioni normali applicate nell'ambito dello statuto dell'Osservatorio e dello statuto comunitario.

PARTE 2 : SPESA AMMINISTRATIVA
(Parte A del bilancio)

1. Aumento del personale della Commissione

L'organico dell'Osservatorio sarà composto per metà da personale statutario (funzionari e agenti temporanei) e per metà da agenti contrattuali e funzionari nazionali ed internazionali distaccati; di conseguenza, il numero degli effettivi della Commissione dovrà essere aumentato nel bilancio 1993.

L'organico minimo (parte A del bilancio) necessario per l'esercizio 1993 è il seguente:

- 1 posto permanente di Direttore dell'OED (grado A)
- 2 posti permanenti di Amministratori (grado A)
- 3 posti temporanei di Amministratori (grado A)
- 2 posti temporanei di Amministratori informatici (grado A)
- 1 posto permanente di Assistente amministrativo (grado B)
- 1 posto permanente di Archivist/documentalista (grado B)
- 5 posti permanenti di Segretari (grado C)

Nel 1993 il personale statutario completo dell'Osservatorio sarà pertanto composto da

- 3 posti A permanenti (tra cui quello di Direttore)
- 5 posti A temporanei
- 2 posti B permanenti
- 5 posti C permanenti

2. Ammontare delle spese di gestione e di personale

	<u>1992</u>	<u>1993</u>	<u>1994</u>
A. <u>Personale</u>			
- 1 posto A (Direttore)	-	95.000	95.000
- 7 posti A (incl. 6 temporanei) (amministratori ed informatici)	-	450.000	450.000
- 2 posti B (assistenti)	-	95.000	95.000
- 5 posti C (segretari)	-	160.000	160.000
Totale A		800.000	800.000
B. <u>Gestione</u>			
- Traduzione			
- Pubblicazioni		400.000	400.000
- Spese amministrative correnti (incl. missioni)			
Totale B		400.000	400.000
Totale A + B		1.200.000	1.200.000

PARTE 3 : ANALISI DEL RAPPORTO COSTO-EFFICACIA

1. Obiettivi e coerenza con la programmazione finanziaria

1.1 Obiettivi specifici dell'azione proposta: gli obiettivi specifici dell'azione proposta sono indicati negli articoli 1 e 2 della proposta di regolamento.

Il programma dell'azione è pertanto il seguente:

- si ritiene che il Consiglio possa adottare il regolamento entro il 30 giugno 1992 (rapporto CELAD al Consiglio europeo di Maastricht);
- il secondo semestre del 1992 sarà dedicato alla realizzazione di azioni pilota che non comportino spese amministrative (non è prevista la presenza di personale statutario in loco);
- il 1993 sarà il primo anno di pieno esercizio dell'Osservatorio. L'assunzione del personale, sia esterno che statutario, dovrà essere effettuata all'inizio dell'anno;
- la creazione dell'infrastruttura (centrale e decentralizzata) sarà ripartita egualmente tra gli esercizi 1993 e 1994;
- le tabelle di finanziamento corrispondenti figurano ai paragrafi 7.1.c) e 7.3.

1.2 L'azione rientra nella programmazione finanziaria della DG per gli anni interessati? Essa sarà inserita nella programmazione finanziaria 1993-1997.

1.3 Non applicabile.

2. Motivazione dell'azione

Le motivazioni dell'azione sono state presentate dalla Commissione agli Stati membri in uno studio di fattibilità sull'Osservatorio europeo della droga. Tale studio è stato approvato dal CELAD e dai Consigli europei di Roma e di Lussemburgo.

Lo studio proponeva diverse opzioni istituzionali e finanziarie. L'opzione istituzionale "entità di diritto comunitario" era stata selezionata dagli Stati membri in virtù del miglior rapporto costo/efficacia.

Quanto alle opzioni finanziarie, la presente proposta corrisponde all'opzione più bassa avanzata nello studio di fattibilità.

Di conseguenza, la proposta di regolamento costituisce il migliore compromesso possibile tra costo ed efficacia, nozioni queste che in materia di droga hanno valore relativo.

3. Controllo e valutazione dell'azione

3.1 Indicatori di prestazione

Gli indicatori di prestazione di tale operazione non possono essere che di natura qualitativa. Essi consentono di valutare il ruolo svolto dall'Osservatorio nel processo di attuazione del programma "L'Europa contro la droga" e di razionalizzazione della decisione politica a livello di Stati membri e di Comunità europea in merito al problema droga.

3.2 Modalità e periodicità della prevista valutazione

- Conformemente all'articolo 7, paragrafo 5, della proposta di regolamento, il consiglio di amministrazione adotterà a scadenza annuale un rapporto generale in merito alle attività dell'Osservatorio.
- Inoltre, conformemente all'articolo 16, nel corso del terzo anno dall'entrata in vigore, la Commissione trasmetterà al Parlamento europeo ed al Consiglio eventuali proposte intese a modificare o ad ampliare le mansioni dell'Osservatorio.

3.3 Principali fattori di incertezza

I principali fattori di incertezza che potrebbero influenzare i risultati specifici dell'azione riguardano gli argomenti all'esame del Consiglio europeo di Maastricht. In realtà, quest'ultimo può decidere di includere la salute e le azioni repressive in materia di droga nelle nuove aree di competenza della Comunità. Un'eventuale decisione di questo tipo rinforzerà il ruolo e l'importanza futura dell'Osservatorio europeo della droga.

ISSN 0254-1505

COM(91) 463 def.

DOCUMENTI

IT

15

N. di catalogo : CB-CO-91-537-IT-C

ISBN 92-77-77945-4

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo